

## Assicurazione: Infortuni

Allianz  Viva

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: "Essenziale"

Data di aggiornamento 30/06/2022  
Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

### Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Allianz Viva S.p.A.**, società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, con sede legale in Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: [allianzviva@legalmail.it](mailto:allianzviva@legalmail.it), sito Internet: [www.allianzviva.it](http://www.allianzviva.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 163.416.165 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 116.549.937 euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa [www.allianzviva.it](http://www.allianzviva.it) e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 144.456.019 euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 65.005.208 euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 213.836.007 euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 211.655.777 euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 148%.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che l'Assicurazione vale per gli **Infortuni** conseguenti ad incidente di circolazione subiti dal conducente, se in possesso della prescritta abilitazione, dal momento in cui sale sul veicolo a quello in cui ne discende.

Sono compresi gli Infortuni anche se dovuti a:

- imperizia, imprudenza o negligenza;
- stato di malore o incoscienza.
- incidente che avviene in stato di guerra o insurrezione popolare, se l'Assicurato (quale civile) viene sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Tale copertura opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità

Integrazioni specifiche per le singole garanzie:

#### ✓ Morte

Se l'Infortunio provoca la morte dell'Assicurato e dell'altro genitore anche se non assicurato, l'indennizzo spettante ai figli minori beneficiari dell'assicurazione per il caso morte è raddoppiato fino a un massimo di euro 103.000,00, da dividere in parti uguali in presenza di più figli beneficiari minori.

#### Rimborso spese di cura

Allianz Viva rimborsa le spese di cura sostenute per:

- onorari dei medici e dei chirurghi, rette di degenza in istituto di cura, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, accertamenti diagnostici e trasporto in ambulanza all'istituto di cura, all'ambulatorio o al pronto soccorso;
- terapie fisiche, medicinali, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), con il limite del 30% della somma assicurata;
- acquisto di apparecchi protesici e terapeutici (esclusa la manutenzione, la riparazione e il noleggio), se l'infortunio ha comportato perdite anatomiche o funzionali, con il limite del 30% della somma assicurata.

Si precisa inoltre che:

- gli indennizzi per la garanzia Diaria da Ricovero e per la garanzia Rimborso Spese di Cura sono cumulabili con l'Indennizzo per la garanzia Morte o la garanzia Invalidità Permanente;
- l'Indennizzo dovuto per la garanzia Morte non è cumulabile con quello per la garanzia Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un'Indennità per Invalidità Permanente ed entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Allianz Viva paga ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi la differenza tra quanto pagato per Invalidità Permanente e la somma assicurata per il caso di Morte, se superiore, e non chiede il Rimborso in caso contrario

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si aggiunge quanto segue.

### FRANCHIGIE

#### Invalidità Permanente

L'indennizzo per invalidità permanente di grado inferiore al 30% della totale è liquidato nel modo seguente:

- sulla parte di somma assicurata fino a euro 103.300,00 si applica la percentuale di invalidità permanente eccedente il 3% della totale;
- sulla parte di somma assicurata superiore a euro 103.300,00 si applica la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5% della totale.

Se l'invalidità permanente è di grado pari o superiore al 30% della totale, viene liquidata l'intera percentuale riconosciuta

### RIVALSA

Allianz Viva rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

La rinuncia non opera per la garanzia "Rimborso Spese di Cura".



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue.
	<b>Denuncia di sinistro:</b> La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, può essere inviata accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet <a href="http://www.allianzviva.it">www.allianzviva.it</a> .
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non previsto
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non previsto
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (quali le informazioni sull'età, sullo stato di salute) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, Allianz Viva provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione completa o dalla conclusione degli accertamenti medico legali. Relativamente alla garanzia Rimborso Spese di Cura, il termine di cui sopra decorre una volta terminate le cure e presentata tutta la documentazione a supporto

	Si precisa che, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, l'Impresa di Assicurazione, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi: l'importo già concordato oppure, in mancanza, l'importo offerto, oppure, se non vi è ancora stata l'offerta, l'importo oggettivamente determinabile dall'Impresa di Assicurazione con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.
--	--

## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue:  le somme assicurate ed il premio, salvo sia diversamente convenuto, sono soggette ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso per sinistro, l'Impresa di Assicurazione rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non usufruito.

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche di età inferiore a 75 anni interessate alla tutela in caso di morte e di invalidità permanente a seguito di incidente della circolazione nella loro qualità di conducenti di un veicolo, oppure, alle persone interessate a tutelare qualsiasi conducente di un veicolo identificato.

Offre inoltre la possibilità di estendere la copertura al fine di ricevere un'indennità in caso di ricovero e/o il pagamento delle spese di cura dovuti all'infortunio.

## Quali costi devo sostenere?

### **Costi di intermediazione**

la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Via Scarsellini 14, 20161 Milano;</li> <li>• alla casella e-mail dedicata: <a href="mailto:reclami.allianzviva@allianz.it">reclami.allianzviva@allianz.it</a>.</li> </ul> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Via Scarsellini 14, 20161 Milano;</li> <li>• alla casella e-mail dedicata: <a href="mailto:reclami.allianzviva@allianz.it">reclami.allianzviva@allianz.it</a>.</li> </ul> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b><u>Arbitrato</u></b></p> <p>In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio, nonché sui criteri di indennizzabilità, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.</p> <p>Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.</p> <p>È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ed epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**